

COMUNE DI BARRAFRANCA



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 aprile 2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Individuazione delle entrate

Art. 4 – Regolamenti specifici

Art. 5 – Aliquote e tariffe

Art. 6 - Agevolazioni tributarie

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 – Forma di gestione

Art.8 – Responsabili delle entrate

Art. 9 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 10 - Attività di verifica e di controllo

Art. 11 – Dichiarazione tributaria

Art. 12 - Accessi, ispezioni, verifiche

Art. 13 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Art. 14 - Diritto di interpello

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 15 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Art. 16 - Principio del contraddittorio

Art. 17 - Avvisi di accertamento

Art. 18 - Notificazione degli atti

Art. 19 - Omissione e ritardo dei pagamenti

Capo IV - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 20 – Riscossione ordinaria

Art. 21 - Sospensione e differimento del versamento

Art. 22 – Riscossione coattiva

Art.23 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

Capo V – COMPENSAZIONE SEZIONE I COMPENSAZIONE TRA ENTRATE COMUNALI

Art. 24 – Compensazione tra crediti e debiti dell’Ente nell’ambito delle entrate comunali

Art.25 – Divieti

Art. 26 - Dichiarazione di compensazione

Art.27- Controllo delle dichiarazioni

Art. 28 - Compensazione tra crediti e debiti dell’Ente nell’ambito della cessione di beni o prestazioni di servizi

Capo VI - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art.29 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

Art.30 - Limiti per il recupero di crediti nell’ambito delle procedure concorsuali

Art.31 - Limiti di esenzione per rimborsi

Art.32 – Rimborsi

Art.33 - Interessi dovuti su versamenti. Rimborsi, rateazioni

Capo VII – SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art.34- Applicazioni e irrogazioni delle sanzioni

Art.35 - Esimenti

Art.36- Ravvedimento del contribuente

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo I – CONTENZIOSO

Art. 37- Annullabilità e nullità degli atti dell’amministrazione comunale

Art.38 – Contenzioso

Art.39 - Contraddittorio e Autotutela

Art.40 – Effetti

Art.41 - Valutazione

Art.42 - Perfezionamento e sanzioni

Capo II-L’AUTOTUTELA

Art.43 - Istituto dell’autotutela. Presupposti

Art.44 - Ambito di applicazione dell’autotutela

Art. 45- Autotutela obbligatoria

Art. 46 Autotutela facoltativa

Art.47 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

Art.48 - Sospensione amministrativa degli atti

Capo III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.49- Istituto dell'accertamento con adesione

Art.50 - Ambito di applicazione dell'istituto

Art.51 - Attivazione del procedimento di definizione

Art.52 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

Art.53 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art.54 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

Art.55 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire.

Art.56 – Procura

Art.57 - Contraddittorio

Art.58 - Atto di accertamento con adesione

Art.59 - Modalità di versamento. Rateizzazione

Art.60 -Perfezionamento dell'adesione

Art.61 - Effetti della definizione

Art.62 - Riduzione delle sanzioni

Art.63 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.64 - Norme transitorie

Art.65 - Norme finali

Art.66 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta all'ente locale:

- dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto. Le stesse disposizioni sono conformate allo Statuto del contribuente, approvato con Legge 27 luglio 2020, n. 212, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

3. A tale scopo, allorché il Comune delibera norme regolamentari nuove o modificative di precedenti ovvero nuove aliquote o tariffe relative a tributi per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare i contribuenti nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

4. La riscossione delle entrate tributarie comunali, fatta salva la gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le cui norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

6. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, ovvero al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate aventi natura non tributaria, in quanto compatibili.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a), sia con le informazioni in proprio possesso, sia anche con dati acquisiti in sede istruttoria, eventualmente con l'ausilio del contribuente interessato;

b.bis) per "accertamento esecutivo tributario", si intende l'atto amministrativo che esplica contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva riassumendo le caratteristiche di atto impositivo, titolo esecutivo e titolo di precetto, come disciplinato dall'art. 1 commi da 784 a 815 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale, anche gestito in forma associata;

h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali quelle di seguito elencate:

a. le entrate tributarie;

- b. le entrate derivanti dall'occupazione di suolo pubblico e dalle varie forme di pubblicità;
- c. le entrate derivanti dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- d. le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- e. le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale;
- f. le entrate derivanti dai canoni d'uso;
- g. le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
- h. le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- i. le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- j. le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
- k. le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

2. Le singole entrate possono essere disciplinate con specifici regolamenti.

3. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.

Articolo 4 – Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5 – Aliquote e tariffe

1. Il Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, provvede alla determinazione delle aliquote e delle Tariffe dei tributi comunali.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate per l'anno precedente.

Articolo 6 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale davanti al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Tale dichiarazione sostitutiva è ammessa anche qualora l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 – Forma di gestione

1. Il Comune può gestire i tributi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, così come modificato dall'art.1, comma 224 della Legge 244/2007, e in conformità ad altre disposizioni normative disciplinanti la materia.

2. L'Ente può, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge n. 388/2000 e nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, attivare un procedimento di riscossione tramite versamento sul conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona.

3. In ogni caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell'attività di accertamento e riscossione, dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, deve darsi atto che il soggetto prescelto è tenuto all'osservanza della legge 27 luglio 2000, n.212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti" e del presente regolamento.

Articolo 8 – Responsabili delle entrate

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa quale funzionario responsabile del tributo un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le

funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Con il medesimo atto la Giunta individua anche il soggetto che sostituisce il funzionario responsabile, in caso di sua assenza, impedimento o conflitto di interessi.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c. procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli stessi;
- d. dispone i rimborsi;
- e. cura il contenzioso come disposto dall'art. 38;
- f. all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, come disciplinato dal Titolo III Capo II, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al Titolo III Capo III;
- g. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto; qualora la gestione del tributo sia affidata a concessionario, i poteri del funzionario responsabile competono al legale rappresentante del concessionario, fermo restando la vigilanza sull'attività svolta, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali, da effettuarsi a cura del Responsabile di Settore al quale afferisce l'entrata;
- h. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo, fermo restando che il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie è espresso sempre dal Responsabile di Settore competente;
- i. comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.

3. Sono responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento.

Articolo 9 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

4. Il Comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

5. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione precedente o di altra pubblica amministrazione e produca gli estremi per il loro reperimento. Il responsabile del procedimento provvede quindi d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Tuttavia, qualora esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della posizione fiscale del contribuente, l'ufficio comunale può invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro il termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 10 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 11 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento. La dichiarazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata.

2. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e devono contenere:

- l'indicazione del contribuente o del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale, del codice fiscale, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica normale, ove possibile;
- i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
- ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- la firma per sottoscrizione.

3. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica.

4. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

6. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale.

7. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

8. Il funzionario responsabile assume le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.

9. L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate a

comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero della riscossione coattiva dei tributi.

10. L'Ufficio Tributi comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

Articolo 12 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare il minore disagio possibile.

3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.

4. Nella comunicazione di cui al comma 3, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.

6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

7. Qualora il contribuente non permetta l'accesso, il Comune potrà basare il proprio controllo e l'accertamento su presunzioni semplici.

Articolo 13 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi.

3. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

Articolo 14 - Diritto di interpello

1. Il presente articolo, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e in applicazione dell'art.11 della legge 27 luglio 2000, n.212, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni legislative in contrasto con il presente regolamento.

2. Le presenti norme regolamentari valgono per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale.

3. Mediante il diritto di interpello, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, il contribuente può chiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una certa disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

4. Ciascun contribuente, anche non residente, può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui al comma 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente ed in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative attinenti al concreto caso prospettato.

5. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

6. Nel caso in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati i pareri resi dall'ufficio competente.

7. Il contribuente deve presentare l'istanza di interpello prima della scadenza degli adempimenti fiscali cui lo stesso interpello si riferisce e prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma od al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui al comma 18.

8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento oppure tramite PEC.

9. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Barrafranca nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

10. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale);
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle previste alle diverse lettere del comma 1 e 2 dell'art.11 della L.212/2000;
- c) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- d) le disposizione di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione chiara ed univoca della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e degli eventuali recapiti;
- g) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.

In caso di mancata sottoscrizione (lett.g) o di mancata indicazione degli elementi di cui ai punti b),d),e),f), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro trenta giorni dall'invito.

Comunque l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

11. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo; il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.

12. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero dalla data in cui l'istanza è regolarizzata ai sensi del precedente comma 10 La risposta può essere fornita anche telematicamente, qualora il recapito sia indicato nell'istanza. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

13. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

14. Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui sopra, stabilito per la risposta.

15. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo o oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopra indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

16. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa del Comune.

17. Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui al comma 10, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 12, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato dal richiedente.

18. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

19. Qualora intervengano variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto di interpello tali da comportare l'emissione, da parte del Comune, di un atto impositivo, in difformità della soluzione fornita in precedenza, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta del Comune, alla luce dell'interpretazione dell'art. 5 del DM 26/4/2001 n.209, fornita dalla circolare n.50/E del 31/5/2001, emanata dall'Agenzia delle Entrate, in tema di risposta rettificativa dell'Ente impositore.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 15 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Il contribuente ha diritto che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione. Il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre

è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità e a oggetti impositivi differenti.

2. La notifica di uno degli atti di cui all'art. 17 del Regolamento, non preclude, per lo stesso anno d'imposta e per lo stesso tributo, la notifica di un avviso di accertamento.

3. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell'avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali detti elementi sono venuti a conoscenza del Comune.

Articolo 16 - Principio del contraddittorio

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;
- c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;
- e) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva

conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

- f) il rigetto delle istanze in autotutela di cui agli articoli 45 e 46;
- g) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva, ovvero derivi dall'incrocio di dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso, non in via presuntiva e non passibile d'interpretazione;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni provvedimento emesso dal Comune che scaturisca dalla verifica formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
- f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.

9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

10. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione disciplinato al Titolo III - Capo III del presente regolamento.

11. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

12. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

Articolo 17 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è improntata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.

2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'esercizio della potestà accertativa per il recupero delle somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

4. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

5. La motivazione dell'avviso comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nella motivazione dell'avviso si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto o non conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

6. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

- il funzionario responsabile del procedimento presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'atto;
- il termine entro cui effettuare il pagamento dell'atto e la possibilità di dilazionare il pagamento della somma indicata nell'avviso, ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.

7. L'avviso di cui al comma 2 deve contenere altresì l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

8. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

9. L'avviso di accertamento di cui al comma 2 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

10. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 18 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006;
- con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno,
- con l'invio a mezzo posta elettronica certificata;
- attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020;

- a mezzo atto giudiziario;

- a mezzo di messo notificatore.

2. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore.

Articolo 19 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di natura tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notificazione secondo quanto previsto dalle singole leggi che regolano il tributo; le relative spese postali e/o di notifica sono poste a carico dei soggetti morosi. Inoltre, quando possibile le suddette notifiche possono essere effettuate anche tramite PEC.

Capo IV - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 20 – Riscossione ordinaria

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate, privilegia forme che:

- permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma precedente.

4. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

5. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 17 vengono attivate le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 21 - Sospensione e differimento del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria ovvero da eventi eccezionali e/o imprevedibili che rendono l'adempimento nei termini estremamente difficoltoso.

Articolo 22 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, è effettuata secondo le modalità previste dal regolamento comunale che detta disposizioni in materia e per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Barrafranca;
- b) l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

6. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali. Il visto di esecutorietà sulle liste di affidamento in carico degli atti di accertamento tributario che acquistano efficacia di titolo esecutivo o sui ruoli è apposto dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 23 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non

aventi natura tributaria, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, a domanda, alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a dieci rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a quindici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a venti rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventotto rate mensili;
- g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili.
- h) da euro 20.000,01 fino a quarantotto rate mensili.

3. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare oppure da dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione. L'ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.

4. La concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza di situazioni di morosità del debitore relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

6. Le rate mensili nel quale il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

10. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

11. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

12. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

13. Per importi superiori a euro 40.000,00 o per un numero di rate superiori a 48, la concessione della rateizzazione di cui al presente articolo, può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa, di pari valore, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

Capo V – COMPENSAZIONE SEZIONE I COMPENSAZIONE TRA ENTRATE COMUNALI

Articolo 24 – Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente nell'ambito delle entrate comunali

1. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente regolamento.

2. Le richieste di compensazione di cui al comma 1 devono essere indirizzate al Funzionario Responsabile dell'entrata per la quale è richiesta la compensazione.

3. È compito del Funzionario Responsabile individuare di volta in volta la tipologia e l'entità dei crediti e debiti da compensare in base ai principi di economicità ed efficienza e nel rispetto delle modalità contabili in ordine alla trasparenza delle compensazioni effettuate.

4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Funzionario Responsabile può disporre d'ufficio la compensazione, adottando apposito atto motivato, da comunicare alla parte interessata.

5. Sulle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

Articolo 25 - Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- somme a credito non aventi i requisiti della certezza e della esigibilità ovvero sulle quali penda un contenzioso.

Articolo 26 - Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che intenda avvalersi della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

- a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

Articolo 27 - Controllo delle dichiarazioni

1. Il Funzionario Responsabile controlla le dichiarazioni presentate e, prima della scadenza del termine per il pagamento della rata per l'anno in oggetto, emette apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego.

2. Qualora il contribuente, in assenza del provvedimento di autorizzazione, proceda alla compensazione di importi a debito con importi a credito, l'Ufficio, ove ne ravvisi l'infondatezza, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

Articolo 28 - Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente nell'ambito della cessione di beni o prestazioni di servizi

1. È ammessa la compensazione fra debiti scaduti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie (ivi comprese le somme iscritte a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione) e i crediti maturati nei confronti dell'Ente, facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c.

2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare tali crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare apposita richiesta all'Ufficio Ragioneria compilando il modello scaricabile dal sito istituzionale. La domanda

può essere presentata direttamente a mani presso l'Ufficio Protocollo oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'indirizzo pec reperibile sul sito istituzionale.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
- indicazione del credito da compensare ed il relativo titolo (limitatamente alla quota netta da pagare calcolata secondo le disposizioni di legge, iva split, ritenuta d'acconto ecc.);
- tipologia ed importo dell'entrata comunale dovuta;
- dichiarazione espressa che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese;
- consapevolezza che la domanda potrà essere accettata solo in presenza di regolarità contributiva (DURC e/o attestazione cassa di appartenenza) e in assenza di inadempimenti (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73).

4. L'Ufficio Ragioneria evaderà la richiesta di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla sua ricezione mediante l'assunzione di un apposito provvedimento dirigenziale, motivato, da comunicare alla parte istante sia per il caso di accoglimento che di rigetto dell'istanza.

5. In caso di compensazione disposta su iniziativa dell'Ente l'Ufficio Ragioneria, al momento dell'emissione del mandato di pagamento relativo a fatture per la cessione di beni o prestazioni di servizi, verificata la regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti, procede alla verifica della presenza di debiti tributari ed extratributari certi, liquidi ed esigibili tramite consultazione degli archivi del software di contabilità e dell'Agente della riscossione.

6. Accertata la presenza di debiti, l'Ufficio Ragioneria provvede a:

- richiedere al Funzionario Responsabile dell'entrata comunale interessata una certificazione attestante l'esigibilità delle somme dovute all'Ente e il loro effettivo ammontare;
- trasmettere al contribuente una "comunicazione preventiva" con invito alla regolarizzazione della posizione debitoria entro 15 giorni; in assenza di regolarizzazione l'Ufficio adotta i provvedimenti consequenziali, quali:
 - recupero del debito a carico del fornitore mediante emissione di mandato di pagamento a compensazione con reversale di incasso sul capitolo ed accertamento di competenza;
 - ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso.

7. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e secondo i principi contabili.

Capo VI - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 29 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore all'importo previsto dal regolamento di ogni singolo tributo.
2. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100,00.

Articolo 30 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari vantati dal Comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

- ✓ spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
- consistenza della massa attiva;
- tempi per ottenere il pagamento;
- profili di rischio di una eventuale azione legale.

2. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, qualora:

- a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 100,00;
- b) sia stata accertata, con le relative procedure, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

Articolo 31 - Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso delle entrate (tributarie e/o extratributarie) se l'importo spettante, comprensivo di interessi, riferito a ciascuna entrata e per ciascuna annualità d'imposta, è inferiore ai limiti previsti nei singoli Regolamenti propri di quella entrata.
2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

Articolo 32 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Gli interessi decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il predetto termine si intende sospeso, fino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti, nel caso esistano situazioni di incertezza su aspetti relativi alla posizione fiscale del contribuente ed il funzionario responsabile inviti il contribuente stesso a fornire i chiarimenti necessari ovvero a produrre i documenti mancanti.
4. I contribuenti possono richiedere la compensazione con le somme dovute per il medesimo tributo a titolo di arretrato, anche in fase di accertamento.

Articolo 33– Interessi dovuti su versamenti. Rimborsi, rateazioni.

1. In sede di accertamento di violazioni di imposta, gli interessi si applicano in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi al saggio legale si applicano anche alle dilazioni di pagamento concesse, così come ai rimborsi a favore dei contribuenti aventi diritto per somme versate in eccedenza.
2. Sulle somme dovute da accertamento, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, a partire quindi dal momento di messa in riscossione coattiva del carico tributario e sino al versamento dello stesso, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

CAPO VI – SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 34 – Applicazione e irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono disciplinate dai Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche. Compete al funzionario responsabile dei singoli tributi la determinazione e l'applicazione delle sanzioni nei limiti minimi e massimi previsti dai succitati decreti legislativi.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel

regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art. 7 del D. Lgs. 472 del 18 dicembre 1997.

3. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs.472 del 18 dicembre 1997.

4. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

5. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie disciplinate da apposito regolamento, sono stabilite nel regolamento medesimo.

6. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie non disciplinate da apposito regolamento, sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 35 - Esimenti

1. Nel rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede tra contribuente e Amministrazione, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente nei casi previsti all'art. 10 dello Statuto del Contribuente di cui alla Legge 212 del 2000, ovvero qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa. Inoltre le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta

Articolo 36 – Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente che abbia omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza. Il ravvedimento operoso è previsto per tutti gli adempimenti e consiste nella spontaneità della regolarizzazione.

2. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente e contestualmente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.

3. Le sanzioni amministrative connesse al ravvedimento operoso delle violazioni compiute sono:

- sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno;
- sanzione ridotta al 1,5% per i versamenti eseguiti tra il 15° ed il 30° giorni;
- sanzione ridotta al 1,67% per i versamenti eseguiti tra il 31° ed il 90° giorni;
- sanzione ridotta al 3,75% per i versamenti eseguiti dal 91° giorno al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- sanzione ridotta al 4,29% per o versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- sanzione ridotta al 5,00% per i versamenti eseguiti oltre i due anni dall'omissione o dall'errore.

Tabella riepilogativa

Momento del ravvedimento	Sanzione edittale	Riduzione da ravvedimento	Sanzione ridotta da ravvedimento
entro i primi 14 giorni	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,50%
dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione	30%	1/8	3,75%
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%

oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/6	5,00%
--	-----	-----	-------

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I – CONTENZIOSO

Articolo 37: Annullabilità e nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.
4. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
5. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 38 – Contenzioso

1. Il Funzionario Responsabile del tributo o dell'entrata effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
2. Spetta al funzionario responsabile dei tributi comunali, ai sensi degli artt. 14 comma 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 211/2011, dell'art. 1 comma 692 della legge 27.12.2013, n. 147, nonché dell'art.

1, comma 739 della legge 27.12.2019, n. 160, la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ivi compresa la facoltà di delega, anche a difensori abilitati del comune, se presenti, o a difensori esterni.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal funzionario responsabile, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile medesimo o da suo delegato

4. È compito del Funzionario Responsabile del tributo o dell'entrata, seguire con cura tutto il procedimento del contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 39– Contraddittorio e Autotutela

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 220/2023 sono impugnabili il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n.212, e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n.212.

2. Per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n.119/2018 e ss.mm.ii..

3. Il ricorso proposto deve essere notificato esclusivamente mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunale, nel rispetto degli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati di cui all'art. 10 dal D.M del 04/08/2015, adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n.163.

4. Per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000, in cui è ammessa la difesa in proprio, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;

- mediante consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;

- direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spilarlo e sulla facciata esterna scrivere l'indirizzo del Comune);

5 . La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso alla Commissione tributaria territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso al Comune, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT.

6. L'obbligo del deposito con modalità telematiche non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000 tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n. 546/1992).

Art. 40 - Reclamo/mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 10, comma 1, Dl 50/2017.

Art. 41 - Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:

- a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- b) al grado di sostenibilità della pretesa;
- c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 42 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione di cui all'art. 8 del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.

3. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 15.000,00, è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a otto o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i € 50.000,00.

Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio competente rilascia al contribuente copia dell'atto di accordo.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto.

CAPO II - L'AUTOTUTELA

Art. 43 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Funzionario Responsabile.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 44 - Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.

Articolo 45- Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- b) errore sull'individuazione del tributo;
- c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- d) errore sul presupposto oggettivo d'imposta;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Il contribuente può impugnare avanti agli organi di giustizia tributaria il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 46 Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di autotutela obbligatoria di cui all'articolo precedente, in presenza di illegittimità o d'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, l'amministrazione comunale, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi e senza necessità di istanza di parte, può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dello stesso atto, ovvero alla rinuncia alla pretesa impositiva. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Il provvedimento di rettifica/annullamento in autotutela può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione da parte del contribuente di istanza di annullamento dell'atto, totale o parziale, motivata in fatto o in diritto.

4. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Nel caso esso discenda da istanza di parte il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adottato entro 30 giorni.

5. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

6. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o rettificare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

Art. 47- Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, difetto di giurisdizione);
- per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

Art. 48 - Sospensione amministrativa degli atti

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere in via amministrativa gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati. Detta sospensione non interrompe i termini per la presentazione del ricorso.

2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
- b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto.

3. La sospensione dell'atto cessa:

- a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;

b) con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 49 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, trova applicazione nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 50 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- ✓ i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- ✓ i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- ✓ i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

2. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 51 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del contribuente nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il

contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'art.14 comma 8 del presente regolamento;

c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);

d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 16 del presente regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

2. Il Responsabile del Procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 52- Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'art. 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, comunica un invito a comparire al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

2. Nell'invito a comparire il Funzionario Responsabile specifica:

- la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti, in caso di definizione agevolata, e le relative motivazioni;
- il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

3. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 53 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata ovvero tramite PEC o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione anche nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Nello schema di atto di cui all'art. 16 comma 8 del presente regolamento che il Comune invia al contribuente, deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all' art. 16 comma 8 del presente regolamento.
4. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 16 comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all'articolo 54, comma 1, del presente regolamento.
5. Le opzioni di cui ai commi 3 e 4 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
7. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 16 del presente regolamento, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.

9. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.

10. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.

12. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini di impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

12. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del Funzionario Responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 54 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 55 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il Funzionario Responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.

2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:

- a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
- b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
- c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.

3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile, laddove la stessa risulti ammissibile, formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 56 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.

2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto all'autentica. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 57- Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Rimane obbligo del contribuente di attivarsi per fissare un nuovo incontro.

3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

5. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

6. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

Art. 58- Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 59 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 15.000,00 è ammesso il pagamento rateale con un massimo di:

- 8 rate trimestrali per importi fino a € 50.000,00;
- 16 rate trimestrali per importi superiori a € 50.000,00.

3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 60 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

2. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

Art. 61 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:

- definizione riguardante accertamenti parziali;
- sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 62 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 63- Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

aumentata della metà (45%) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, così come previsto dall'art. 15 ter comma 2 del D.P.R. n. 602/1973).

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 64 - Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento generale delle entrate comunali così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.08.2020.

Art. 65 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto;
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.